

BGE 99 III 25

Bundesgericht (BGE), 1973-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_99_III_25

FR: ATF 99 III 25

IT: DTF 99 III 25

Regeste

Regeste Lastenverzeichnis, Art. 125 VZG. Die Aufnahme verfallener Hypothekarzinsen unter die Konkursforderungen (Art. 246 SchKG) kann wegen verspäteter Anmeldung dieser Zinsen nicht durch gerichtliche Klage, sondern nur durch Beschwerde an die Aufsichtsbehörde angefochten werden.

Regeste Etat des charges (art. 125 ORI) L'admission à l'état des charges d'intérêts hypothécaires échus ne peut être attaquée pour cause de production tardive de ces intérêts que par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. Une action civile est dans ce cas irrecevable.

Regesto Elenco oneri, art. 125 RFF. La contestazione dell'iscrizione di interessi ipotecari scaduti (art. 246 LEF) per tardività della loro notificazione può essere fatta valere solo mediante reclamo all'autorità di vigilanza. A tale riguardo, l'azione civile è irricevibile.

Erwägungen

E. 3

Secondo l'art. 246 LEF, i crediti risultanti dai registri fondiari o ipotecari e i relativi interessi in corso devono esser compresi nelle passività fallimentari; e ciò anche se non furono annunciati. Per contro gli interessi scaduti possono essere ammessi solo se notificati (FRITZSCHE, vol. II p. 142; JAEGER, N. 3 all'art. 246 LEF). Nella sua petizione del 20 aprile 1972, la ricorrente non ha contestato la fondatezza del diritto materiale della controparte all'iscrizione nell'elenco degli interessi a decorrere dal 10 gennaio 1968. Essa si è limitata a far rilevare che quelli maturati fino al 31 marzo 1972 erano scaduti e a chiedere che i relativi importi, non essendo stati annunciati nel termine (1o aprile 1972) fissato dall'Ufficio per notificare le pretese ipotecarie sull'immobile, fossero esclusi dall'elenco oneri. A sostegno della sua tesi, la ricorrente invoca l'art. 246, ma questa norma, essendo intesa a stabilire una regola per l'allestimento della graduatoria, è di preminente carattere procedurale. È evidentemente di natura formale in quanto prescrive che devono essere ammessi, come crediti garantiti da pegno, gli interessi in corso, anche se non notificati. Di diversa natura non poteva pertanto essere neppure la questione posta dalla ricorrente, di sapere se, sulla base della stessa norma, dovevano essere esclusi dall'elenco oneri gli interessi scaduti e non tempestivamente notificati. A giusta ragione, quindi, i tribunali cantonali hanno ritenuto che l'impugnazione della ricorrente poteva essere fatta valere solo mediante reclamo all'autorità di vigilanza e che era pertanto improponibile in sede giudiziaria. Tale è anche la conclusione chiaramente espressa nella dottrina (FAVRE, Cours de droit de poursuites II ed. p. 337). Peraltro, la Corte cantonale ha fatto rilevare che l'Ufficio di Mendrisio aveva avuto conoscenza delle pretese per gli interessi scaduti di cui si tratta da precedenti notifiche, segnatamente da una lettera del 23 febbraio 1971, così che tali

pretese dovevano essere inserite nella graduatoria già per questo motivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.